



CONAF
**Consiglio dell'Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali**

REGOLAMENTO GENERALE

Consiglio dell'Ordine Nazionale
Dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
www.conaf.it
protocollo@conafpec.it
ServizioSegreteria@conaf.it

Approvato con Delibera di Consiglio n. 5 .del 21.01.2010

Sommario

TITOLO I CARATTERI GENERALI	4
CAPO I PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1 - Definizioni	4
Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione	6
Art. 3 - Principi generali	7
Art. 4 - Pubblicità dell'informazione e modalità di accesso	7
TITOLO II IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI	8
CAPO I IL CONSIGLIO	8
Art. 5 - Scopi	8
Art. 6-Il Consiglio	8
Art. 7 - Attribuzioni del Presidente	9
Art. 8 Vice Presidente	10
Art. 9 – Segretario	11
Art. 10 - Tesoriere	11
Art. 11 – Ufficio di Presidenza	12
Art. 12 - Coordinatori dei Dipartimenti	12
Art. 13 - Convocazioni e sedute del Consiglio	12
Art. 14 - Nomine e designazioni di competenza del Consiglio Nazionale	13
Art. 15- Trattamento delle indennità e dei rimborsi spesa	14
CAPO II ORGANIZZAZIONE INTERNA	14
Art. 16 - Organizzazione interna	14
Art. 17 - Consulenti e commissioni di consulenza	15
Art. 18 – Segreteria	15
Art. 19- Servizio Comunicazione	15
Art. 20- Servizio Legislativo, Monitoraggio Parlamentare ed Assistenza legale	17
Art. 21- Centro Servizi	18
Art. 22 – Centro Studi	19
Art. 23 - Scuola di Alta Formazione	19
Capo III – ORGANI PERMANENTI DI CONCERTAZIONE CON LE STRUTTURE ORDINISTICHE TERRITORIALI	20
Art. 24-Assemblea Nazionale dei Presidenti degli Ordini Provinciali	20
Art. 25 - Conferenza Permanente CONAF – Consulta dei Presidenti di Federazioni Regionali	20
Art. 26 - Congresso	20

Art. 27 - Commissione Nazionale di Valutazione della Formazione Permanente	20
Art. 28 - Commissione Nazionale Ordinamento professionale	20
Art. 29 - Commissione Nazionale Tariffe e Studi di Settore	21
Art. 30 - Commissione Nazionale Pari Opportunità	21
TITOLO III BANCHE DATI, TRATTAMENTO E INFORMAZIONE.....	22
Art 31 - Trattamento.....	22
Art 32 - Individuazione delle banche di dati.....	22
Art. 33 - Elenco nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali	23
Art. 34 – Registri	23
Art. 35 - Pubblicazioni.....	24
Art. 36 - Trasmissione, comunicazione e diffusione.....	24
TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI, FINALI E TRANSITORIE.....	25
Art. 37 - Manuali.....	25
Art. 38 - Disposizioni transitorie e Finali.....	25
Art. 39 - Entrata in vigore del regolamento.....	25

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, recante ordinamento dei consigli degli ordini e dei collegi e dei consigli nazionali professionali;

Vista la Legge 7 gennaio 1976, n. 3 recante Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale;

Vista la Legge 10 Febbraio 1992, n. 152, recante modifiche ed integrazioni alla Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e nuove norme concernenti l'Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 Aprile 1981, n. 350 recante il Regolamento di esecuzione della legge 7 Gennaio 1976, n. 3 sull'Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale;

Visto il DPR del 5 Giugno 2001, n. 328;

Visto il DPR del 8 luglio 2005, n. 169;

Visto l'art. 1, comma 3, della Legge n. 208 del 25 giugno 1999;

Vista la legge n.-241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs 30 giugno 2003, n.196, recante norme a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali;

Ritenuto l'opportunità di emanare disposizioni regolamentari in ordine all'organizzazione del Consiglio nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali nonché in merito all'esercizio delle attribuzioni del Consiglio nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, con particolare riferimento alla protezione dei dati personali di cui alla legge 30 Giugno 2003, n. 196 e successive modifiche;

Adotta Il seguente Regolamento Generale

TITOLO I CARATTERI GENERALI

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

- a) **Ordinamento professionale**, la L. 3/76 mod ed int dalla L. 152/92 e dal DPR 328/2001 ed il relativo regolamento di esecuzione DPR 350/81
- b) **Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali** di cui alla L. 3/76 e 152/92, per brevità di seguito denominato CONAF;
- c) **Consiglio**, l'organo di governo del Ordine nazionale;

- d) **Ordine**, l'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali di cui all'art.9, comma 1, della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.;
- e) **Federazione Regionale**, è l'istituzione a livello Regionale di rappresentanza dell'Ordine così come definita dall'art. 21 bis della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.;
- e) **Funzioni istituzionali**, le funzioni del Consiglio nazionale previste dalla legge e dai regolamenti nonché dagli usi osservati come diritto pubblico, così come previsto dall'art. 11 del codice civile;
- f) **Iscritti**, i **Dottori Agronomi e Dottori Forestali**, i soggetti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti agli albi della sezione A di cui all'art.3 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 così come modificato ed integrato dal DPR del 5 Giugno 2001, n. 328 e **Agronomi Iunior e Forestali Iunior, Biotecnologo Agrario**, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti alla sezione B di cui all'art.10 comma 4 del DPR 328/2001;
- h) **Presidente**, il presidente del Consiglio nazionale;
- i) **Vice-presidente**, il vice-presidente del Consiglio nazionale;
- l) **Segretario**, il segretario del Consiglio nazionale;
- m) **Tesoriere**, il tesoriere del Consiglio nazionale;
- n) **Componenti**, i componenti del Consiglio nazionale;
- o) **Consiglieri**, i componenti del Consiglio nazionale che non rivestono la carica di presidente, vice-presidente, segretario, tesoriere;
- p) **Revisore**, il revisore dei conti o collegio dei revisori;
- p1) **Segreteria**, il personale in ruolo al Conaf costituente la dotazione organica per le attività di amministrazione e gestione del Consiglio;
- p2) **Assemblea dei Presidenti**, l'assemblea dei Presidenti degli Ordini Provinciali;
- p3) **Consulta delle Federazioni**, il coordinamento delle Federazioni Regionali;
- P4) **Nucleo di Valutazione**, organismo di valutazione del personale dipendente dell'Ufficio di Segreteria;
- q) **Seduta**, le riunioni del Consiglio nazionale di cui all'art. 16 del DPR 30 aprile 1981, n.350;
- r) **Dipartimento**, unità organizzativa del Consiglio nazionale;
- s) **Coordinatore del Dipartimento**, il componente al quale è affidato il Dipartimento;
- s1) **Centro Studi**, la struttura di ricerca professionale e socio economica del Consiglio nazionale;
- s2) **Centro Servizi**, la struttura finalizzata all'erogazione dei servizi al sistema ordini stico;
- s3) **Scuola di Alta Formazione**, la struttura di formazione scientifico professionale del Consiglio Nazionale;
- s4) **Portale Istituzionale CONAF**, il sito internet ufficiale del Consiglio Nazionale;

s5) **Bollettino Ufficiale CONAF, B.U.C.**, è lo strumento legale per la conoscenza dei regolamenti e degli atti emanati dal CONAF;

s6) **Regolamento**, fonte normativa secondaria, sottordinata rispetto alla legge nel sistema della gerarchia delle fonti, la cui emanazione costituisce una facoltà riconosciuta al potere esecutivo, Consiglio, per disciplinare lo svolgimento di un'attività;

t) **Delibera di Consiglio**, l'atto deliberativo del Consiglio;

t1) **Decreto Presidenziale**, l'atto assunto dal Presidente relativo all'esecuzione di una delibera di Consiglio o per attività urgenti o indifferibili;

u) **Circolare**, l'atto di indirizzo per l'attuazione delle norme di interesse della categoria;

v) **Direttiva**, l'atto per l'applicazioni delle disposizioni regolamentari del Consiglio;

z) **Parere**, l'atto interpretativo di norme di interesse della categoria.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano, altresì, le definizioni elencate nel D.Lgs.30 Giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e della L. 241/90 e succ. mod ed integrazioni.

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è diretto ad assicurare l'organizzazione interna per disciplinare lo svolgimento della funzione istituzionale dell'attività del Consiglio Nazionale in applicazione della Legge 3/76 e successive modifiche ed int., del DPR 350/81, e della L. 241/90 e succ. mod ed integrazioni, con particolare riferimento alle distinzioni effettuate, dalle citate norme, tra funzioni di programmazione, indirizzo e controllo, la cui competenza è attribuita agli organi di governo, e funzioni amministrative e gestionali, di competenza della Segreteria.

2. Per le norme sulle procedure amministrative, contrattuali e finanziarie, sull'amministrazione dei beni, sulla programmazione dell'attività, sulla predisposizione e gestione del bilancio preventivo e del conto consuntivo si rinvia al regolamento di amministrazione e contabilità.

3. Il presente regolamento disciplina altresì il trattamento dei dati personali relativi ai Dottori Agronomi e Dottori Forestali e agli ordini, ivi compresa la comunicazione e la diffusione, effettuata da parte del Consiglio nazionale. Esso garantisce che il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati trattate per funzioni istituzionali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione. Esso inoltre garantisce che il trattamento si svolga nel rispetto del segreto d'ufficio cui sono tenuti i componenti nello svolgimento del loro mandato.

Art. 3 - Principi generali

1. Il presente regolamento individua le seguenti linee guida generali per la gestione del Consiglio:
 - a) legalità, pubblicità e trasparenza degli atti e delle procedure;
 - b) autonomia di gestione;
 - c) circolazione delle informazioni;
 - d) legalità e correttezza del trattamento dei dati personali;
 - e) esattezza, completezza e pertinenza dei dati personali trattati.
2. I principi suddetti costituiscono, anche in assenza di specifico richiamo nel presente regolamento, le linee guida alle quali è costantemente ispirata l'attività del Consiglio.

Art. 4 - Pubblicità dell'informazione e modalità di accesso

1. Il Consiglio nazionale adegua la propria organizzazione e le proprie procedure al fine di realizzare la migliore circolazione e comprensibilità delle informazioni all'interno dell'ente e la loro diffusione all'esterno, anche in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche, e del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
2. L'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti del Consiglio Nazionale, comunque limitato ai casi in cui sia strumentale allo svolgimento delle funzioni istituzionali, è ispirato al principio di circolazione delle informazioni, previsto dall'art. 5 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modifiche, così come richiamato dal D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
3. Il Consiglio nazionale provvede alla organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, telematico e reti civiche, atti a facilitarne l'accesso e l'utilizzo. La decorrenza dei termini degli atti deliberati dal Consiglio inizia dalla pubblicazione degli stessi sul Portale Istituzionale.
4. Particolari limitazioni alla circolazione interna delle informazioni sono garantite per i dati sensibili. In particolare, la raccolta e il trattamento dei dati, in esecuzione dell'art. 22, comma 3, della legge deve essere espressamente autorizzato. L'accesso ai dati sensibili è autorizzato solo all'interno degli uffici detentori delle informazioni. Tali dati in nessun caso possono essere trasmessi, comunicati o diffusi al di fuori dell'ufficio stesso, salvo quanto previsto dalla legge.
5. L'accesso agli atti e documenti nonché ai registri del protocollo è regolato dal Consiglio con apposito regolamento.

TITOLO II IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI

CAPO I IL CONSIGLIO

Art. 5 - Scopi

1. Il Consiglio Nazionale nell'ambito delle attribuzioni dell'art.26 dell'ordinamento, cura e rappresenta gli interessi generali connessi all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

Cura i rapporti del sistema ordinistico con le istituzioni nazionali, ed internazionali nonché con i consigli e i collegi professionali e le loro organizzazioni, elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative coordinate, sostiene lo sviluppo e la tutela della professione.

2. Il Consiglio Nazionale promuove, realizza e gestisce, direttamente o mediante la partecipazione a organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società a capitale prevalentemente pubblico, servizi e attività di interesse degli ordini e dei professionisti.

3. Il Consiglio Nazionale sviluppa ogni iniziativa utile a favorire lo svolgimento delle funzioni proprie del sistema ordinistico. Il Consiglio Nazionale assicura il necessario coordinamento del sistema ordinistico italiano con i similari sistemi in ambito internazionale.

4. Il Consiglio Nazionale, inoltre:

a) costituisce commissioni, comitati, consulte, istituti, centri studi, osservatori;

b) promuove la formazione realizza studi, indagini e ricerche e collabora ad attività di studio e ricerca condotte da enti ed organismi nazionali ed internazionali;

c) organizza convegni, congressi, conferenze e missioni a carattere nazionale ed internazionale;

d) contribuisce all'attività di organismi ed enti aventi finalità di interesse per la professione e il sistema ordinistico;

e) assume ogni altra iniziativa per favorire lo sviluppo della professione.

5. Il Consiglio nazionale è legittimato ad assumere ogni iniziativa, anche giudiziaria, per la tutela del titolo e delle prerogative della professione, nonché a intervenire nei procedimenti amministrativi riguardanti gli ordini e la professione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni.

Art. 6-Il Consiglio

1. Il Consiglio:

- a) determina gli indirizzi e i criteri generali della propria attività contenuti nel documento programmatico annuale;
 - b) nomina il presidente, il vice-presidente, il segretario e il tesoriere;
 - c) definisce, ai fini dell'attuazione del programma di cui alla lettera a), gli obiettivi da realizzare da parte dei dipartimenti, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;
 - d) nomina, al fine di realizzare gli obiettivi determinati in relazione al programma di cui alla lettera a), i Coordinatori dei Dipartimenti fra i suoi componenti ed altresì le unità del dipartimento;
 - e) delega singoli componenti per particolari e temporanee esigenze all'esercizio di singole funzioni al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione al programma di cui alla lettera a);
 - f) assolve a ogni altro compito demandato dalla legge o dai regolamenti nonché stabilisce i registri di cui all'art. 19.
 - g) delibera il limite massimo delle indennità che possono essere corrisposte ai componenti;
 - h) concede il patrocinio a convegni e/o manifestazioni organizzate dagli Ordini, anche di concerto fra loro, nonché ad altri enti pubblici o privati;
 - i) valuta ed approva i programmi degli eventi formativi ed attribuisce agli stessi i crediti formativi professionali (C.F.P.) ai fini dello svolgimento dell'attività di formazione professionale permanente;
 - l) al Consiglio spettano inoltre tutte le attribuzioni previste nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, nonché dalle disposizioni di legge e dagli altri regolamenti che disciplinano la vita dell'Ente.
2. Il Consiglio può delegare il presidente e il segretario a porre in essere gli atti aventi contenuto meramente esecutivo di propria spettanza, che devono essere messi a disposizione dei componenti senza ritardo.

Art. 7 - Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio nazionale e sulla base degli indirizzi e dei criteri generali di cui all'art.6, comma 1, lettera a):

- a) convoca le sedute del Consiglio, ne stabilisce l'ordine del giorno, designa i relatori e dirige i lavori;

- b) coordina i rapporti del Consiglio nazionale con gli organi istituzionali ovvero di rilievo costituzionale e con gli ordini italiani e stranieri; sovraintende alle relazioni con le pubbliche amministrazioni, con gli organi dell'Unione europea e con altri organismi internazionali;
- c) concorda con i componenti interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendono rendere ognqualvolta possano impegnare il Consiglio nazionale;
- d) coordina e indirizza i Coordinatori dei Dipartimenti alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art.6, comma 1, lettera d)
- e) illustra pubblicamente, direttamente o conferendone delega a un componente, la posizione del Consiglio nazionale;
- f) Convoca e presiede l'Assemblea dei Presidenti e la Conferenza Conaf – Consulta Federazioni di cui al Titolo II, del presente regolamento.
- g) Provvede alla nomina, su delibera del Consiglio Nazionale, dei componenti delle Commissioni consultive e del Centro Studi della cui attività lo stesso Consiglio intenda avvalersi per l'esercizio della propria attività ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.
- h) Vigila sull'attività della Segreteria e riferisce al Consiglio Nazionale.

Art. 8 Vice Presidente

1. Il Vicepresidente è carica elettiva del CONAF secondo quanto previsto dall'art. 24 L. 3/1976. Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.
2. In caso di impedimento di entrambi, presiede le sedute del Consiglio nazionale il Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.
3. Nella realizzazione del programma di attività il Presidente è affiancato dal Vice Presidente. Al Vice Presidente sono affidate deleghe di responsabilità nel quadro dell'attuazione del programma in coerenza con le indicazioni del Consiglio.

Art. 9 – Segretario

1. Il Segretario è carica elettiva del CONAF, secondo quanto previsto dall'art. 24 L. 3/1976. Egli esercita il riscontro del visto di legittimità su tutti gli atti dell'Amministrazione e risponde dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario esercita in particolare le seguenti attribuzioni:

a) svolge le funzioni di segretario del Consiglio, in particolare curando la redazione dei verbali e delle deliberazioni, che sottoscrive unitamente al Presidente, nonché la conservazione del registro dei verbali delle sedute del Consiglio e del registro delle deliberazioni, che dovranno essere numerate progressivamente;

b) coadiuva il Presidente, la Vice-Presidente ed il Tesoriere nello svolgimento dei compiti d'ufficio;

c) cura gli adempimenti di cui all'art. 6;

d) cura, su delega del Presidente, la corrispondenza, che dovrà essere siglata con l'apposizione della data e del nome del componente a cui viene inoltrata la copia, il quale a sua volta apporrà la propria sigla e data per ricevuta dando conferma dell'avvenuto ricevimento;

3. Il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dagli Uffici dalla Segreteria del CONAF. Entro il mese di gennaio di ogni anno il Segretario presenta al Consiglio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente che sarà sottoposta al giudizio del Nucleo di valutazione.

2. Il Segretario propone al Consiglio l'orario di apertura al pubblico degli uffici e il loro funzionamento, coordina la segreteria, autorizza il rilascio di copie degli atti nonché l'evasione delle richieste di ricerca e documentazione rivolte all'ufficio di segreteria.

3. In caso di assenza o impedimento del segretario, le relative funzioni di verbalizzazione in sede di Consiglio Nazionale sono assunte dal consigliere più giovane di età.

Art. 10 - Tesoriere

Il Tesoriere è un Consigliere del CONAF, all'uopo delegato per l'espletamento di funzioni contabili e di spesa, quest'ultime nei limiti definiti dal Consiglio stesso.

Nello specifico, il Tesoriere sovrintende alla predisposizione tecnico-contabile dei bilanci finanziari e delle situazioni patrimoniali, previsionali e consuntive delle strutture interne dell'CONAF e delle relative

variazioni e dispone, altresì, dopo le approvazioni da parte degli organi di governo, l'esecutività degli adempimenti connessi.

Il Tesoriere esercita, con criterio prudenziale e di economicità, autonomi poteri di spesa nei limiti dei capitoli o della quota–parte dei capitoli di bilancio assegnati dal Consiglio, nell'ambito dei limiti di oggetto e di valore definiti dallo stesso.

Art. 11 – Ufficio di Presidenza

Al fine di assicurare uno stretto coordinamento delle attività del CONAF è costituito l'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, Vice-Presidente, Segretario e dal Consigliere Tesoriere.

Art. 12 - Coordinatori dei Dipartimenti

1. Il Consiglio nomina i Coordinatori dei Dipartimenti, i quali svolgono attività istruttoria nelle materie di competenza del dipartimento al fine della realizzazione degli obiettivi di cui all'art.6, comma 1, lettera e).
2. Il Coordinatore del Dipartimento, su delega del Presidente, può avere la rappresentanza esterna per il compimento di singoli atti.

Art. 13 - Convocazioni e sedute del Consiglio

1. Il Consiglio Nazionale ha sede legale presso il Ministero della Giustizia e sede amministrativa in Roma, ove normalmente si riunisce, salvo diversa indicazione effettuata nell'atto di convocazione.
2. Il Consiglio entro la prima decade di ogni bimestre delibera il calendario delle sedute.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono motivate.
5. L'ordine del giorno è trasmesso mediante mezzo documentabile, almeno cinque giorni solari prima della data di convocazione della seduta al recapito indicato dai componenti.
6. Ciascun componente, indicandone le ragioni, può chiedere, entro tre giorni dalla data del Consiglio, l'inserimento di un argomento all'ordine del giorno.
7. In caso di motivata richiesta di almeno cinque componenti, il Presidente deve convocare la seduta prima della data programmata. Il Presidente in caso di urgenza può convocare entro le ventiquattr'ore le sedute del Consiglio.
8. La convocazione riporta il luogo e l'ora della seduta nonché l'ordine del giorno e, all'occorrenza, il nome del relatore. Salvi i casi di urgenza, il relatore ovvero la competente struttura predispone la documentazione utile, che è posta a disposizione dei componenti almeno 48 ore prima della seduta.

9. Per la validità delle sedute è necessaria la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni avvengono in forma palese ovvero per alzata di mano. Il presidente ha facoltà di invitare alle sedute per specifici argomenti, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti nonché i rappresentanti del sistema ordinistico.

10. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal segretario. I componenti possono consegnare sintetiche dichiarazioni da essi sottoscritte, entro il termine della seduta, il cui contenuto verrà riportato nel verbale.

11. Il primo punto all'ordine del giorno è rappresentato dalla presa d'atto del verbale dell'ultima seduta. L'ordine del giorno può essere modificato con votazione unanime ove siano presenti tutti i componenti. Di norma le sedute del Consiglio iniziano non prima delle 9,30 e terminano entro le ore 19,00.

12. Per ciascun argomento all'ordine del giorno ogni componente può prendere la parola per un massimo di due volte ed ha a disposizione tre minuti per il primo intervento e due minuti per il secondo. Sotto il coordinamento del presidente, al relatore spetta di sviluppare la questione affidatagli e ha inoltre facoltà di rispondere alle domande dei componenti.

Art. 14 - Nomine e designazioni di competenza del Consiglio Nazionale

1. Le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Nazionale sono effettuate con deliberazione del Consiglio.

2. In caso di urgenza, le nomine e designazioni possono essere svolte dal Presidente che le sottopone a ratifica nella prima seduta successiva.

3. Salvo diversa disposizione di legge o regolamento, possono essere designati i dottori agronomi e dottori forestali in possesso dei requisiti richiesti.

4. Salvo diversa indicazione, entro cinque giorni dalla comunicazione della deliberazione, il dottore agronomo e dottore forestale deve comunicare l'accettazione. In caso di mancata accettazione o di rinuncia, il Consiglio procede a nuova designazione o nomina.

5. Salvo diversa disposizione di legge o regolamento, le designazioni o nomine di cui al presente articolo sono a tempo determinato. Nel caso in cui non sia espressamente stabilita la scadenza dell'incarico, quest'ultimo coincide con quella del Consiglio nazionale che ha provveduto alla nomina o designazione.

6. Presso la segreteria del Consiglio nazionale, è disponibile l'elenco dei dottori agronomi e dottori forestali che sono stati nominati ai sensi del presente articolo. L'elenco contiene il **nome** e la **residenza** dell'incaricato, **l'oggetto di incarico**, la **data della deliberazione consiliare**, quella di **nomina** e di **scadenza**. L'elenco può essere consultato da qualsiasi iscritto All' Ordine che non sia sospeso.

7. Con apposita delibera il Consiglio stabilisce annualmente i criteri in base ai quali si procede alle designazioni e alle nomine di competenza.

Art. 15- Trattamento delle indennità e dei rimborsi spesa

1. La carica di Consigliere Nazionale dà diritto, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività istituzionale, ad un regime indennitario la cui regolamentazione è materia di autodisciplina.

2. Per la disciplina delle indennità il Consiglio Nazionale adotta uno specifico regolamento contenenti i criteri di determinazione delle indennità ed i criteri relativi ai rimborsi spesa nonché i criteri di rivalutazione da adottarsi per i periodici adeguamenti. Per ogni, dipartimento, attività, servizio, commissione od organo consultivo dovrà essere previsto un apposito capitolo di spesa da inserire nel bilancio pluriennale ed annuale di previsione.

CAPO II ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art. 16 - Organizzazione interna

1. Il Consiglio nazionale, con propria deliberazione, stabilisce i dipartimenti attraverso i quali articolare i lavori, fissa gli obiettivi e la durata, assegna le risorse.

2. I dipartimenti sono costituiti da un massimo di 5 unità e sono coordinati da consiglieri che non ricoprono cariche istituzionali.

3. Il Coordinatore del dipartimento è nominato per il periodo del mandato del Consiglio e può essere revocato con provvedimento motivato in qualunque momento. Il Coordinatore del Dipartimento coordina l'attività nelle materie di competenza della propria unità, avvalendosi degli uffici e del personale del Consiglio nazionale nonché, ove autorizzato, dei consulenti e delle commissioni di cui all'art. 17.

4. Almeno una volta all'anno e, in ogni caso, prima della scadenza del proprio mandato, il Coordinatore del dipartimento predispone una relazione sui risultati conseguiti.

Art. 17 - Consulenti e commissioni di consulenza

1. Il Consiglio nazionale può avvalersi di consulenti e costituire commissioni di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni.
2. Per tali attività si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire con delibera del Consiglio.
3. Le commissioni di cui al presente articolo sono convocate dal Presidente.
4. Le commissioni sono presiedute da un Consigliere su delega del Presidente, e si riuniscono presso la sede del Consiglio nazionale. Le commissioni possono essere convocate in altra località in ossequio ai principi di efficacia, efficienza e economicità che sovraintendono l'azione del Consiglio nazionale. Alla mancata partecipazione a due riunioni consecutive segue la decadenza dall'incarico. Le riunioni non possono aver luogo durante le sedute del Consiglio. Della convocazione deve essere data notizia ai componenti del Consiglio nazionale.

Art. 18 - Segreteria

1. Le funzioni di Segreteria sono svolte dagli uffici del Consiglio Nazionale, sotto il coordinamento del Segretario.
2. Il Consiglio delibera l'organizzazione delle funzioni della Segreteria. Le funzioni della Segreteria sono inoltre disciplinate dal Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale.
3. Oltre le funzioni di cui al comma primo del presente articolo, la Segreteria svolge le funzioni di consegnatario. Provvede direttamente alla manutenzione dei beni, arredamenti e materiali in dotazione degli uffici e vigila sulla regolare esecuzione dei servizi e delle forniture appaltate.
4. Ai fini di cui al comma secondo, il Segretario tiene un registro d'inventario per i mobili e le attrezzature in dotazione degli uffici.
5. Al segretario spetta inoltre la convalida del foglio mensile delle presenze del personale, che deve contenere l'orario di ingresso e quello di uscita.

Art. 19- Servizio Comunicazione

1. Il Servizio Comunicazione è istituito per divulgare l'immagine del Dottore Agronomo e Dottore Forestale nella società civile e per porre in essere l'obiettivo della trasparenza nella circolazioni

delle informazioni all'interno della categoria. Il Servizio si occupa delle attività della comunicazione Istituzionale ed informativa del Consiglio Nazionale.

2. Il Servizio di Comunicazione è coordinato dal Vice-Presidente o da un Consigliere Nazionale delegato con apposita delibera di Consiglio. Il Coordinatore della Comunicazione supervisionerà l'intera attività delle strutture ed uffici del Servizio Comunicazione, garantendo l'attuazione degli indirizzi generali indicati nel Piano di Comunicazione annuale. Il Servizio di Comunicazione è costituito da:
 - a) Comitato di Coordinamento (CdC), è l'organo di indirizzo delle attività di Comunicazione, definisce il Piano di Comunicazione annuale. Il Piano di Comunicazione è approvato dal Consiglio.
 - b) Il CdC è costituito dal Presidente del Consiglio, dal Coordinatore del servizio di Comunicazione, dal Direttore Responsabile della rivista ufficiale, dal Capo Ufficio Stampa, da un rappresentante dell'assemblea dei presidenti degli Ordini provinciali e da un rappresentante della Consulta delle Federazioni. Il CdC rimane in carica per tutta la durata del Consiglio.
3. Il Servizio di Comunicazione svolge le seguenti funzioni:
4. Ufficio Stampa, è costituito ai sensi della L. 7.6.2000, n. 150 e della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 6.2.2002. La responsabilità è affidata ad un giornalista professionista, iscritto al relativo Albo, che assumerà la funzione di Capo Ufficio Stampa. Tale Ufficio si occuperà di garantire e promuovere l'informazione completa concernente la attività istituzionale e diffondere all'esterno, tramite predisposizione e diffusione di comunicati stampa, attività relazionale con i mass-media, organizzazione di conferenze stampa e quant'altro necessario per raggiungere gli obiettivi definiti nel Piano di Comunicazione Annuale. Cura, inoltre, la rassegna stampa da sottoporre all'Ufficio di Presidenza, al Consiglio, all'assemblea dei Presidenti ed alla Conferenza CONAF – Consulta delle Federazioni.
5. Rivista Ufficiale, è la rivista ufficiale della categoria a livello nazionale denominata AF – agronomi e Forestali. La rivista può essere redatta su supporto cartaceo, digitale o telematico. Il comitato di redazione è nominato dal Consiglio ed è disciplinato da apposito regolamento. Il regolamento è approvato con delibera del Consiglio.

6. Portale istituzionale CONAF, www.conaf.it o www.agronomi.it ,è il portale telematico Ufficiale della categoria. La sua articolazione, struttura e contenuti sono definiti dal CdC e sottoposti al Consiglio per l'approvazione.
7. “Notiziario Conaf” e “Conafnews”, sono strumenti di informazione rapida e quotidiana delle principali attività dell’Ente e dei suoi organi o di altre notizie che si ritiene di dare ampia diffusione presso gli utenti del proprio sito istituzionale. Il Notiziario Conaf ha cadenza settimanale mentre Conafnews ha cadenza giornaliera.

Il Servizio si avvale di personale interno della Segreteria e di professionalità esterne qualora non disponibili nella pianta organica.

Art. 20- Servizio Legislativo, Monitoraggio Parlamentare ed Assistenza legale

1. E’ costituito il servizio legislativo, Monitoraggio Parlamentare ed Assistenza Legale. Il Servizio garantisce supporto tecnico-giuridico è parte integrante del Centro Studi e di supporto al Consiglio per ogni attività che richiede esame ed interpretazione della normativa, valutazione della giurisprudenza, attività di proposizione o emendamento di atti normativi o regolamentari ed assistenza legale per azioni a difesa della professione o per l’istruzione di procedimenti disciplinari. Il servizio svolge, inoltre, il controllo sulla legittimità degli atti posti in essere dal Consiglio. Il Servizio è Coordinato dal Presidente e da un Consigliere Responsabile del Coordinamento del Dipartimento di Competenza.
2. Il servizio si articola in:
 - a) Ufficio legale e giuridico-amministrativi;
 - b) Ufficio Monitoraggio legislativo, proposizione normativa e regolamentare;

a) L’Ufficio legale e giuridico amministrativo è costituito da personale interno della Segreteria o esterno con Consulenti giuridico-amministrativi o Legali iscritti ai relativi albi professionali . Ha funzioni accentrate e decentrate, al fine di rendere effettivo il supporto legale e giuridico alla categoria in tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di costituire una omogenea interpretazione delle norme professionali nonché una unitaria azione di difesa ed assistenza legale. L’Ufficio è così strutturato:

1.a.1.funzioni accentrate: le funzioni sono di diretto supporto all’attività del Consiglio, delle sue cariche e delle articolazioni centrali, quali i Dipartimenti e la Segreteria,. In tali attività rientra:

a) ogni funzione di assistenza e consulenza legale per atti ed azioni; b) risoluzione di

problematiche giuridiche; c) interpretazione della normativa ordinistica e disciplinare e della giurisprudenza; d) predisposizione di pareri, istanze, anche di autotutela nei confronti di PA; e) elaborazione schemi di atti di indirizzo e circolari ; assistenza nella stesura delibere di Consiglio; controllo della legittimità degli atti.

1.a.2.funzioni decentrate: tali funzioni, sono costituite dalle attività di assistenza e consulenza o dalle azioni legali effettuate a livello Provinciale o Regionale, a favore delle strutture Ordinistiche locali. Le attività sono svolte al fine di supportare le Federazioni od i Consigli Provinciali nella interpretazione giuridica della normativa, e nelle azioni in materia di difesa della professione, sia per episodi di abusivismo, sia per violazione di competenze professionali.

b) L'Ufficio monitoraggio legislativo: svolge l'attività di analisi costante degli atti preparatori e definitivi dell'iter legislativo regionale, parlamentare nazionale e comunitario incluse le attività di maggior interesse per la categoria. Predisponde periodiche rassegne e segnala con tempestività iniziative legislative che coinvolgono gli interessi della categoria. Predisponde l'elaborazione di testi per proposte di legge o di regolamenti, ed i relativi emendamenti. Predisponde l'elaborazioni di contributi per notiziari o pubblicazioni Conaf su temi giuridici di interesse della categoria.

Il Servizio si avvale di personale interno della Segreteria e di professionalità esterne qualora non disponibili nella pianta organica.

Art. 21- Centro Servizi

Il Centro Servizi è una struttura del Conaf con finalità ed obiettivi tesi a rendere più agevole ed omogenea la propria attività e l'esercizio delle competenze dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, facilitarne l'accesso ed il mantenimento degli iscritti nell'ambito della professione. La struttura si articola in servizi resi direttamente dall'Ufficio Segreteria tramite convenzione con Enti o Agenzie. I servizi riguardano le attività istituzionali o di supporto alle attività degli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali. L'attivazione dei servizi dovrà avvenire con apposita delibera di Consiglio. Il Consiglio potrà affidare all'esterno in tutto o in parte i servizi attraverso procedura negoziata o costituire secondo quanto previsto dalla normativa vigente un soggetto in House. Il Consiglio potrà coinvolgere le Federazioni regionali al fine di ottimizzare i servizi nell'intero territorio nazionale.

Art. 22 – Centro Studi

1. E' istituito il Centro Studi del CONAF, con finalità di ricerca, analisi, confronto, delle tematiche inerenti la professione ivi compresi gli aspetti sociali, economici e culturali della stessa. L' attività del Centro Studi è finalizzata ad approfondire le capacità di conoscenza, interpretazione e previsione dei fenomeni generali di sviluppo della professione a medio e lungo termine.
2. Il Centro Studi presta altresì consulenza tecnica agli organi del Consiglio all’Ufficio di Presidenza ed ai dipartimenti su argomenti ad esso sottoposti.
3. Al Centro Studi è preposto il Presidente del Consiglio o suo delegato. Il Centro Studi elabora il Piano triennale delle attività con il relativo budget da sottoporre all’approvazione del Consiglio da inserire nel bilancio preventivo pluriennale ed annuale come previsto dall’art. 23 bis del presente regolamento.
4. Il Centro Studi si avvale di un Comitato Tecnico-Scientifico composto da personalità di chiara competenza scientifica e professionale nominate dal Consiglio su proposta del Presidente.
5. Il Comitato Tecnico-Scientifico esprime il parere sul piano triennale delle attività e verifica le linee, il contenuto e la metodologia dei progetti di ricerca. Il Comitato valuta i lavori tecnico professionali e scientifici degli iscritti ai fini del riconoscimento dei crediti formativi (CFP) da pubblicare nelle riviste Ufficiali della categoria .
6. Il Presidente o suo delegato, preposto al Centro Studi svolge, almeno una volta all’anno, al Consiglio una relazione sull’attività ed i programmi attuati del Centro stesso.
7. Il Consiglio adotterà, entro 90 giorni dall’approvazione del presente Regolamento generale , il Regolamento del Centro Studi, che dovrà prevedere almeno le sue peculiari attività, la dotazione organica, la composizione ed il suo funzionamento. Il Centro Studi potrà essere anche costituito in forma di associazione non riconosciuta senza scopi di lucro, ai sensi dagli art. 36 e sgg del Codice Civile.

Art. 23 - Scuola di Alta Formazione

Nell’ambito della funzione attribuite relative al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti, il Consiglio potrà istituire la Scuola di Alta Formazione nelle materie di competenza, anche in collaborazione con la Conferenza Nazionale dei Presidi delle Facoltà di Agraria e con gli Atenei o altre istituzioni pubbliche. La Scuola ha lo scopo di favorire lo sviluppo di iniziative di formazione permanente e di promuovere le attività di formazione per l’ingresso dei giovani laureati nel mondo della professione.

Capo III – ORGANI PERMANENTI DI CONCERTAZIONE CON LE STRUTTURE ORDINISTICHE TERRITORIALI

Art. 24-Assemblea Nazionale dei Presidenti degli Ordini Provinciali

L’Assemblea Nazionale dei Presidenti degli Ordini Provinciali è organo consultivo e di confronto permanente tra il CONAF e i Consigli Provinciali.

Le struttura, le finalità, gli organi ed ogni altro aspetto di funzionamento e costituzione di tale Assemblea è disciplinata dal Regolamento.

Art. 25 - Conferenza Permanente CONAF – Consulta dei Presidenti di Federazioni Regionali

La Conferenza Permanente Conaf – Presidenti delle Federazioni è organo consultivo e di concertazione permanente tra il CONAF e le Federazioni Regionali.

Le strutturazione, le finalità, gli organi ed ogni altro aspetto di funzionamento e costituzione di tale Conferenza è disciplinata da apposito Regolamento.

Art. 26 - Congresso

Il Congresso è l’Organo di consultazione generale della Categoria. E’ convocato di norma annualmente e disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio.

Art. 27 - Commissione Nazionale di Valutazione della Formazione Permanente

La Commissione nazionale di valutazione è istituita dal Consiglio ai sensi dell’art. 17, comma 1 del presente Regolamento .

La Commissione nazionale di valutazione è composta dal Presidente del Consiglio nazionale o suo delegato, dal coordinatore del dipartimento competente, da un membro designato dal Consiglio, da un membro designato dall’Assemblea dei Presidenti degli ordini e da un membro designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Federazioni regionali. Per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente.

La commissione dura in carica quattro anni.

Art. 28 - Commissione Nazionale Ordinamento professionale

La Commissione Nazionale Ordinamento Professionale è istituita dal Consiglio nazionale ai sensi dell'art. 17, comma 1 del presente regolamento.

La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio o suo delegato, dal Consigliere coordinatore del dipartimento Ordinamento Professionale, da un membro designato dal Consiglio, da un membro designato dall'Assemblea dei presidenti degli ordini e da un membro designato dalla Conferenza dei presidenti delle Federazioni regionali. Per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente.

E' organo Consultivo del Consiglio in materia di riforma del sistema ordinistico e di applicazione della normativa professionale.

La commissione dura in carica quattro anni.

Art. 29 - Commissione Nazionale Tariffe e Studi di Settore

La Commissione nazionale Tariffe e studi di Settore è istituita dal Consiglio ai sensi dell'art. 17, comma 1 del presente Regolamento.

La Commissione è composta è presieduta dal Presidente del Consiglio o suo delegato, dal coordinatore del dipartimento competente, da un membro designato dal Consiglio, da un membro designato dall'Assemblea dei presidenti degli ordini e da un membro designato dalla Conferenza dei presidenti delle Federazioni regionali. Per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente.

E' organo Consultivo del Consiglio in materia di riforma del sistema ordinistico e di applicazione della normativa professionale.

La commissione dura in carica quattro anni.

Art. 30 - Commissione Nazionale Pari Opportunità

La Commissione nazionale per i opportunità è istituita dal Consiglio ai sensi dell'art. 17, comma 1 del presente Regolamento.

La Commissione è composta è presieduta dal delegato donna del Consiglio, da un consigliere donna e da 7 componenti designate nell'ambito delle iscritte all'Ordine. Per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente.

E' organo Consultivo del Consiglio in materia di pari opportunità in applicazione della normativa vigente.

La commissione dura in carica quattro anni.

TITOLO III BANCHE DATI, TRATTAMENTO E INFORMAZIONE

Art 31 - Trattamento

1. Il Consiglio adotta le procedure interne per assicurare che il trattamento avvenga nel rispetto della legge e dei regolamenti. Tali procedure prevedono che:
 - a) il singolo trattamento sia stato effettuato in conformità a quanto prescritto nel Codice;
 - b) la finalità del trattamento sia previamente determinata e manifesta all'atto della raccolta del dato personale;
 - c) l'aggiornamento dei dati sia svolto dall'ufficio che ha proceduto alla raccolta;
 - d) la registrazione della data di raccolta del dato personale e dell'ultimo aggiornamento effettuato.
2. Salvo diversa deliberazione del Consiglio, le banche di dati possono essere conservate per un periodo di tempo non superiore a due anni dalla data di ultimo utilizzo.
3. Con apposita delibera, il Consiglio individua le banche e i trattamenti di dati a fini di archiviazione o per finalità storiche.

Art 32 - Individuazione delle banche di dati

1. In attuazione del Codice, il Consiglio nazionale può effettuare il trattamento dei dati personali soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, organizzati in una o più banche di dati, relativamente a:
 - professionisti iscritti agli albi, associazioni e società professionali;
 - organismi partecipati dal Consiglio nazionale, dagli Ordini o nei quali siano nominati rappresentanti del Consiglio nazionale e degli ordini;
 - commissioni interne al Consiglio nazionale;
 - commissioni esterne nelle quali il Consiglio nazionale nomina dei componenti; iscritti a corsi, programmi, seminari organizzati, anche indirettamente, dal Consiglio nazionale;
 - profili professionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;
 - procedimenti disciplinari;
 - verbali degli organi collegiali.
2. Con apposita delibera, il Consiglio nazionale può individuare ulteriori banche dati ove necessario per il più compiuto conseguimento delle funzioni istituzionali.
3. I dati personali trattati dal Consiglio nazionale possono essere comunicati a:
 - federazioni ed ordini;
 - consigli nazionali di ordini e collegi di altre professioni;
 - organismi partecipati dal Consiglio nazionale;
 - ente di previdenza della professione;
 - amministrazioni ed enti pubblici.

4. Il Consiglio nazionale, con apposita delibera, individua l'ambito di diffusione dei dati trattati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 33 - Elenco nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

1. In attuazione dell'art.39 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, il Consiglio nazionale effettua altresì il trattamento di una banca di dati dei professionisti iscritti in base ai dati comunicati ai sensi dell'art.36 dell'ordinamento Professionale.

2. Al fine di consentire l'uniformità del trattamento, ove i dati contenuti negli albi siano qualitativamente e quantitativamente non omogenei, il Consiglio Nazionale può deliberare le integrazioni necessarie ai dati previsti ai sensi dell'art. 22 e 30 dell'ordinamento professionale le modalità di raccolta dei dati medesimi.

3. La banca di dati, che assume la denominazione di "Registro Unico Nazionale dei professionisti iscritti", può essere trattata in forma manuale, informatica e telematica.

Art. 34 - Registri

Ai fini di una corretta gestione delle attività del Consiglio sono istituiti i seguenti Registri:

1. Registro delle sedute e il registro delle deliberazioni del Consiglio.
2. Registro protocollo della corrispondenza in arrivo e quello della corrispondenza in uscita.
3. Registro della presenza in sede dei consiglieri.
4. Registro delle nomine;
5. registro delle Commissioni,
6. Registro dei Consulenti;
7. Registro delle direttive, circolari e pareri;
8. Registro unico Nazionale dei professionisti iscritti;
9. Registro dei procedimenti disciplinari;
10. Registro d'inventario per i mobili e le attrezzature in dotazione degli uffici.

I registri possono essere tenuti sia in forma manuale, informatica e telematica.

Art. 35 - Pubblicazioni

1. Il Consiglio nazionale può promuovere la pubblicazione di uno o più periodici a fini informativi.
2. Le pubblicazioni del Consiglio nazionale possono essere edite anche attraverso strumenti telematici, informatici o reti civiche.

Art. 36 - Trasmissione, comunicazione e diffusione

1. In attuazione di quanto prescritto dall'art. 19 del Codice, i dati personali trattati dal Consiglio nazionale possono essere comunicati, oltre ai soggetti di cui all'art. 19 e 20 del presente regolamento, a soggetti pubblici e privati che ne facciano motivata richiesta nonché a coloro ai quali si ritiene opportuno ai fini del perseguitamento delle funzioni istituzionali.
2. Il Consiglio nazionale a mezzo delle sue articolazioni organizzative, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, favorisce la trasmissione dei dati o documenti tra le banche dati e gli archivi del Consiglio medesimo e quelli degli ordini.
3. La comunicazione e diffusione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici, telematici e reti civiche in ottemperanza alle norme stabilite dal codice digitale della pubblica amministrazione
4. I soggetti di cui al comma primo del presente articolo che avanzano richiesta di accesso devono dimostrare la propria identità, anche esibendo o allegando copia di un documento di riconoscimento, e motivare la richiesta. Salvo nei casi previsti dall'art.3, comma II, della legge 15 maggio 1997, n. 127, se il richiedente agisce su procura o delega, quest'ultima deve recare sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, ed essere esibita o allegata in copia. Se il richiedente è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica a ciò legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata o telefax.
6. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero con prospettazione mediante mezzi elettronici o comunque automatizzati.

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI, FINALI E TRANSITORIE

Art. 37 - Manuali

1. Allo scopo di agevolare l'applicazione del presente regolamento, il Consiglio nazionale può adottare, con apposite deliberazioni, manuali che disciplinano modalità di attuazione, schemi e procedure inerenti le materie che trovano espressa disciplina nelle disposizioni contenute nei successivi articoli.

Art. 38 - Disposizioni Transitorie e Finali

1 Gli atti e i rapporti, anche contrattuali, in corso restano regolati dalle disposizioni vigenti all'atto della loro assunzione.

I componenti del Consiglio in ossequio ai principi ed alle regole espresse nel Codice Deontologico dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali non possono divulgare o rilasciare a persone esterne al Consiglio documenti in corso di approvazione, salvo espressa autorizzazione da parte del Presidente e/o del Consiglio. Fino alla designazione del Consigliere Tesoriere i compiti e le funzioni sono di competenza del Consigliere Segretario.

Art. 39 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web ufficiale del CONAF, www.conaf.it o www.agronomi.it .

Il Segretario

Dott. Agr. Riccardo Pisanti

Il Presidente

Dott. Agr. Andrea Sisti